

## La professione intellettuale

Professione: dal latino *professio*, dichiarare apertamente, professare.

Intellettuale: dal latino *intellectualis*, dell'intelletto, che concerne l'intelletto e la sua attività, di solito in contrapposizione al sentimento, alla fantasia.

Le dottoresse ed i dottori agronomi e Forestali rientrano a pieno titolo nelle professioni intellettuali e il loro, il nostro, ruolo è sempre più decisivo per affrontare e risolvere tematiche, presenti e future, della tutela ambientale e della sostenibilità globale.

Le professioni intellettuali ordinistiche sono portatrici storiche di un notevole valore pubblico – collettivo e perciò a loro era (e si auspica sia ancor'oggi) riconosciuto il privilegio di una elevata connotazione sociale e di un'attenzione particolare da parte dello Stato, degli Enti Pubblici e, seppur cautamente, dell'Unione Europea.

Le professioni intellettuali si affiancano, differenziandosi, a quelle, seppur importantissime, degli imprenditori.

Sempre più frequentemente, in ambiti giuridici e politici, viene posto il quesito: i professionisti intellettuali sono esclusi, in quanto tali, dal novero degli imprenditori? Un quesito impensabile ed improponibile dall'epoca romana sino all'anno 2006. Nel 2006 con l'emanazione del decreto "Bersani" n. 223, convertito dalla legge 248/2006 e successivamente ripreso dai decreti-legge 138/2011 (convertito nella Legge 148/2011) e 1/2012, si pongono le basi per la ridefinizione e revisione del valore sociale delle professioni intellettuali. L'obiettivo principale delle normative succitate era quello di favorire la liberalizzazione del settore delle professioni facendo espliciti riferimenti ai principi di libera concorrenza e, appunto per questo, approssimando la libera professione a quella imprenditoriale.

Il decreto "Bersani", art. 2, si caratterizzava inoltre per l'abolizione di tre divieti:

1. il divieto di deroga alle tariffe professionali fisse o minime;

2. il divieto, anche parziale, di pubblicizzare titoli e specializzazioni, caratteristiche e prezzi del servizio offerto;
3. il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, attraverso società o associazioni di professionisti.

Il decreto nasceva dalle sollecitazioni, sia dell'Autorità Italiana Garante della Concorrenza e del Mercato, che della Commissione europea, per quanto concerne - in particolare - l'applicazione delle regole e dei principi comunitari in materia di antitrust e libera circolazione dei servizi; sottotraccia si poteva probabilmente presupporre l'equiparazione dell'attività libero professionale all'attività d'impresa.

L'art. 3 della L. 148/2011, al comma 5, evidenzia ulteriori criteri per favorire la libera concorrenza e la tutela dei consumatori.

Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio

dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

- previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente, predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, ... La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
- a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative, di cui al periodo precedente, prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente

disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio;

- gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.
- la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Il comma 6 della L. 148/2011 “Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa” mette in evidenza contestualmente: a) la differenziazione tra libera professione e attività economiche; b) che entrambe le funzioni economiche rispettino il dettame, il principio, della tutela della clientela.

La Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 - n. 27, introducendo l'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta.

Il nuovo comma 4, dell'articolo 9 recita che:

- il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

- il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- il professionista deve, altresì, comunicare al proprio cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”.

Per poter affrontare e quindi cercare di rispondere al quesito iniziale “se sussista una differenziazione tra professione intellettuale e attività economica – imprenditoriale” occorre ripercorrere circa 2000 anni di storia e di cultura.

Si tratta di un percorso iniziato in epoca romana.

L'espressione *operae liberales* presente nel Diritto Romano, indica le attività professionali, esercitate da uomini liberi e generalmente di alta levatura sociale, che erano prestate per amicizia o solidarietà ed il compenso era detto “*honorarium*”. L'*honorarium* era differente dalla “*merces*” e cioè quanto spettava ad un prestatore d'opera.

L'Agronomo ed il Forestale si pongono come normale obiettivo l'ottenimento di un equo “onorario” mantenendosi, tuttavia, fedeli al loro “elevato” ruolo sociale finalizzato al benessere collettivo.

Marco Tullio Cicerone nel trattato “*De officiis* (Sui doveri)” indica l'importanza di ben agire in ambito socio-politico e, quindi, dei doveri morali che ogni persona deve

rendere concreti, con comportamenti corretti e di elevato valore morale, in quanto partecipe attiva dello Stato.

Cicerone anticipa con lungimiranza e chiaramente l'importanza della stesura del "Codice Deontologico" della professione.

Il Codice Deontologico per l'esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori Forestali è contenuto nel Regolamento 2/2013. "Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. L'inosservanza delle presenti norme costituisce infrazione deontologica ed attiva la funzione disciplinare da parte dei Consigli di disciplina.

Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente codice, l'ignoranza delle quali non li esime dalla responsabilità disciplinare.

Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'attività professionale e della rappresentanza istituzionale ordinistica improntano la loro azione al rispetto dei seguenti principi:

- concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
- perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e Forestali l'uso delle migliori tecniche disponibili;
- promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e Forestali;
- garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale;
- garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela

- del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
- promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;
  - promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
  - qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
  - promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
  - promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'Agronomo ed il Forestale svolgono, conseguentemente, la loro professione intellettuale rispettando le regole deontologiche e ciò richiede un impegno ed una coerenza costanti.

Il professionista si aggiorna in modalità permanente al fine di implementare le proprie conoscenze e competenze sempre rispettando il contenuto deontologico.

Ci sono interrogativi del grande studioso iberico Columella, vissuto in epoca romana (dal 4 al 70 d.C.), in grado quasi di profetizzare la figura dell'Agronomo. Gli interrogativi storiografici, cui Columella propone la propria risolutiva risposta, sono eminentemente tre: il primo, la possibilità di degrado della fertilità a seguito dell'impiego reiterato di pratiche di coltura irrazionali; il secondo, l'eventualità che mutamenti climatici deteriorino la produttività della terra seppure le pratiche usate dagli Agricoltori debbano reputarsi razionali; il terzo, la funzionalità agronomica del sistema di coltura invalso nei primi anni dell'Impero, quello della villa condotta con manodopera schiavile." Columella insegna, inoltre, a valutare con chiarezza la convenienza economica di colture e operazioni: indicativo il computo che sviluppa, nel terzo libro, del tornaconto degli investimenti viticoli.

Columella con la frase "Solo l'arte dell'agricoltura, che senza dubbio è vicinissima alla sapienza e, per così dire sua consanguinea, non ha né discepoli né maestri", anticipa

anche l'importanza dell'aggiornamento, della "Formazione Continua" che è obbligatoria, nonché essenziale, per lo svolgimento della professione intellettuale.

Agronomo, dal greco, "magistrato che amministra la campagna", "*agros*" - campo, "*nomos*" - norma. Dottore dal latino "*doctor*", chi insegna una dottrina, un insegnante, un maestro: "Poscia ch'io ebbi il mio maestro udito" (Dante Alighieri). In seguito all'Agronomo si è aggiunto il Forestale, chi è addetto alla vigilanza delle foreste, dal latino *forestis* e foresta, la selva fuori dalle mura.

Il professionista Agronomo e Forestale, in qualsiasi epoca storica, si è sempre aggiornato al fine di implementare le proprie conoscenze e competenze per poter rispondere appieno alle richieste della committenza privata e pubblica.

La Formazione Continua è disciplinata dal Regolamento n. 3/2013 redatto dal CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) nel rispetto dei seguenti presupposti:

- considerato che ai Consigli degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;
- considerato che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'Albo dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;
- considerato che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'Albo dei dottori Agronomi e dottori Forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un



costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

- considerato che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
- considerato che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che “data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” e quindi stabilisce all’art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che “secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”;
- considerato che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»;
- considerato che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale.

Il Regolamento sulla Formazione Continua evidenzia e rimarca, con precisa terminologia e pertinente contenuto, il valore sociale delle professioni intellettuali degli Agronomi e dei Forestali.

Il giurista romano Ulpiano (circa 197 – 228 d.C.) predispose un elenco delle attività intellettuali e, quindi, anticipò l'istituzione degli Ordini Professionali ed inoltre specificò che ai vari professionisti doveva spettare un compenso, "l'onorario".

Nella legislazione italiana i regi decreti (R.D.) n. 2009 del 1923 – 103 del 1924 – 2172 del 1925 – ed in particolare il 2248 del 1929 "Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie" – stabilirono che per divenire dottori Agronomi "occorra aver superato l'esame di Stato" nonché che "non siano incorsi in alcuna condanna (con alcune specificazioni in merito)".

Gli articoli 9, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, originano le fondamenta per le professioni definite intellettuali.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Questi tre articoli mettono in evidenza che, per raggiungere obiettivi d'interesse collettivo, siano fondamentali le competenze e le azioni delle persone operanti ed impegnate negli ambiti dello studio, della ricerca e dell'applicazione qualificata e, dunque, siano fondamentali le persone cosiddette intellettuali "i professionisti e le professioniste intellettuali".

Nell'art. 5 del Codice di deontologia per l'esercizio dell'attività professionale sono ribaditi ed elencati i "Fondamenta della Professione": La professione di Dottore

Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (anno 2000) analizza la tematica della "Tutela dell'ambiente: Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile", tale tematica rappresenta un ambito "abituale" di studio e di attività della professione intellettuale dell'Agronomo e Forestale.

Essere dottori Agronomi e Forestali sta a denotare, pertanto, elevate connotazioni civili e morali congiunte da pregevoli ed ampie conoscenze e competenze professionali.

Nella sezione del Codice Civile relativa alle professioni si esplicita, nell'articolo 2233, che per indicare quanto spetti al professionista, in ragione di una determinata attività svolta, si utilizza il termine compenso e quindi "*l'honorarium*" romano e ciò testimonia il prestigio ed il rispetto che la società civile attribuisce, ancor'oggi, agli esercenti una professione intellettuale.

L'articolo 2229 del C.C. chiarisce: La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Gli Agronomi e i Forestali sono, in ottemperanza al suddetto articolo, riuniti nell'Ordine Professionale e tre sono i presupposti giustificativi della esistenza dell'Ordine e della sua organizzazione gerarchica: selezione all'ingresso della categoria professionale, provvedimenti disciplinari (agli iscritti all'Albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano sanzioni disciplinari), rappresentanza degli interessi dell'ODAF (Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali) nei confronti degli altri poteri.

Nel 1976 con la legge n. 3 fu emanato il “Nuovo ordinamento della professione di dottore Agronomo e di dottore Forestale”, successivamente integrato e modificato dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali. L’Art. 1 recita: I titoli di dottore Agronomo e di dottore Forestale, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e siano iscritti in un Albo a norma dell’art. 3. Possono accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria. L’art. 5 rimarca la funzione sociale dell’Ordine in quanto sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente, sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e a tale scopo formula direttamente, ovvero, per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste e i rilievi del caso. Per quanto riguarda la privacy, la normativa è trasversale per tutte le tipologie di professionisti e imprenditori con riferimento al regolamento europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, dall’inglese *General Data Protection Regulation*) che disciplina il modo in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali e al Codice privacy (D.lgs. 196/2003).

L’art. 13 riguarda “Il Consiglio dell’Ordine territoriale”, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- vigila per la tutela del titolo di dottore Agronomo e di dottore Forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
- cura la tenuta dell’Albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

- dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
- adotta i provvedimenti disciplinari;
- provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
- designa i dottori Agronomi ed i dottori Forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'Albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
- sospende dall'Albo (osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare) l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale;
- cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48. L'art. 13 ribadisce che gli iscritti all'Albo devono rispettare delle norme cogenti per poter essere a pieno titolo professionisti intellettuali.

Il Consiglio dell'Ordine, per quanto concerne gli obblighi di legge specifici per la privacy, tratta i dati per perseguire il pubblico interesse.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto equiparabile ad un Ente di diritto privato in controllo pubblico, nomina il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT). Il RPCT redige annualmente una Relazione sull'attività

svolta seguendo le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e propone al Consiglio il Piano Triennale che si articola in tre parti dedicate:

- 1) alle modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio corruttivo;
- 2) alla programmazione delle attività attuative delle misure di carattere generale;
- 3) alla programmazione delle misure sulla trasparenza.

Ai sensi dell’articolo 8 del DPR 137 del 7 agosto 2012 vengo istituiti, presso i Consigli degli Ordini Territoriali, i Consigli di disciplina. Ai Consigli di disciplina territoriali sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo e, conseguentemente, viene rimarcata l’affidabilità dell’operato professionale in quanto, nei casi di comportamenti non rispondenti ai dettami ordinistici, sono previste sanzioni di vario livello.

Per rispondere al quesito iniziale “I professionisti intellettuali sono esclusi, in quanto tali, dal novero degli imprenditori?” sono stati considerati vari aspetti che si possono così riassumere:

- Ordinamento della professione di dottore Agronomo e di dottore Forestale,
- Codice Deontologico per l’esercizio delle attività professionali,
- Regolamento sulla Formazione,
- Piano anticorruzione e Relazione del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
- Consiglio di disciplina,
- Obbligo dell’assicurazione.

I succitati aspetti, caratterizzanti dell’essere Agronomi e Forestali, aggregano ed evidenziano azioni di studio, di legalità e di operatività ed il tutto è finalizzato a fornire qualificati servizi alla collettività. Servizi erogati con modalità “eccellenti” e che, conseguentemente, necessitano di professionisti capaci e dotati di elevate caratteristiche professionali ed intellettuali. Modalità e caratteristiche che

rappresentano il valore sociale del ruolo degli Agronomi e dei Forestali e ne giustificano il privilegio della definizione di “professioni intellettuali”.

Il/La professionista singolo o associato, i Consigli ordinistici territoriali o nazionale, possono svolgere azioni di “sussidiarietà orizzontale” allorché lo Stato, le Regioni o gli Enti territoriali non siano in grado, oppure decidano di delegare, l’attivazione di particolari azioni rivolte alla collettività e ciò rafforza la prerogativa intellettuale dell’Agronomo e del Forestale.

Le professioniste ed i professionisti intellettuali, anche in considerazione di quanto esposto nella presente analisi, non hanno l’obbligo cogente dell’iscrizione negli elenchi delle Camere di Commercio - Industria - Artigianato - Agricoltura e ciò differenzialmente dagli imprenditori e, comunque, tra professioni e imprese sussistono forti e consolidati rapporti di complementarità.

Per il mantenimento dell’elevato profilo del “professionista intellettuale dottoressa e dottore Agronomo e Forestale”, diviene fondamentale l’apporto positivo dei singoli iscritti, dei Consigli Territoriali, delle Federazioni regionali e del Consiglio Nazionale. Al Consiglio Nazionale spetta, inoltre, il compito di tutelare e valorizzare l’Agronomo ed il Forestale a livello europeo ed internazionale.

Le dottoresse ed i dottori Agronomi e Forestali, corroborati da solidissime radici storiche, coerenti con i valori deontologici, orientati verso l’innovazione, si impegnano con onore nella professione intellettuale ed ambiscono a conservare un ruolo positivo per il benessere collettivo.

**Fonti:** CONAF - Raccolta documenti sulla storia della professione del dottore agronomo e del dottore forestale; Storia dell’agricoltura in epoca romana di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone dall’Accademia dei Georgofili di Firenze; Dizionario Garzanti; Istituto Treccani; DOVE VANNO LE PROFESSIONI? di Andrea Bortoluzzi; La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo di Eduardo Gianfrancesco e Guido Rivoecchi; La Costituzione economica a 60 anni dalla Costituzione, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Ed. Il Mulino. Professioni intellettuali regolamentate e diritto della concorrenza di Jacopo De Luca; Riflessi costituzionali della liberalizzazione delle professioni di Matteo Lariccia; Ulpiano da Enciclopedia online; Costituzione della Repubblica Italiana; Codice Civile; Regolamento 2-2013 Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e Forestali; Regolamento 3/2013 Formazione per la Formazione Continua; Regolamento dei Diritti Fondamentali dell’UE 2000/C 364/01; Principi fondamentali delle professioni intellettuali, Gazzetta Ufficiale il D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 30; Spese Legali: minimi tariffari sono inderogabili – Cassazione 6686/19

**Collaborazioni:** dott. Agr. Enrico Giuliano Costa, dott. For. Alberto Fioravanti, dott. Agr. Gianluca Carraro, dott. Paolo Antoniazzi, avv. Elia Barbujani